CONTRATTO DI SERVIZI DI CONSULENZA

Il presente CONTRATTO è stipulato in data 01 marzo 2025 tra

Claudio Negri (il "Consulente") - P.IVA 12361660967, Codice Fiscale NGRCLD79B02F205T, nato a Milano il 2/2/1979 e residente in Via A. Gramsci, 16, Cassina de Pecchi, 20132 (PEC: cassina16@pec.it)

е

Landoor Srl Unipersonale (la "Società") - codice fiscale e partita IVA. 10009800961, con sede legale in Via Copernico, 38, 20125 Milano, in persona della suo Responsabile Adele Nardulli, munita dei necessari poteri (PEC: landoor@legalmail.it).

La Società e il Consulente convengono quanto segue:

1. Oggetto

- 1.1. Per la durata del presente Contratto, il Consulente fornirà i seguenti servizi attinenti all'attività di marketing:
 - COORDINAMENTO STRATEGICO E OPERATIVO: Partecipazione a riunione settimanale con il Sales e Operations team per analisi delle nuove tendenze di mercato e individuazione di potenziali lead, pianificazione della comunicazione mensile (social e mailing) e allineamento sull'operatività svolta e definizione delle attività future.
 - GESTIONE SOCIAL MEDIA: Progettazione, grafica, copywriting e pubblicazione di post branded (es. sostenibilità, team), post dedicati a fiere e settori verticali (seguendo il calendario editoriale) e post extra definiti di mese in mese con il sales team.
 - **CAMPAGNE DI MAILING**: Progettazione, selezione database, copywriting, impaginazione e invio, manutenzione mensile del database Brevo, mailing promozionali periodiche (es. agosto, dicembre) e campagne pre-fiera o su lead acquisiti da fiere.
 - **EVENTO ANNUALE**: Supporto per un evento annuale, comprensivo di creazione e gestione di pagine su Eventbrite, Facebook o LinkedIn, post social pre-evento e post-evento dedicati, mailing promozionali pre-evento e presenza in loco per il supporto alle attività social.
- 1.2. Le Parti si impegnano a organizzare il calendario degli incontri nel rispetto degli impegni reciproci.

2. Esecuzione dei servizi

- 2.1. Il Consulente fornirà le proprie prestazioni in piena autonomia organizzativa e progettuale e non avrà alcun obbligo di rendiconto gerarchico e/o disciplinare nei confronti di Landoor, ivi compreso il rispetto dell'orario di lavoro.
- 2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.1, resta inteso che il Consulente dovrà svolgere l'incarico secondo le migliori prassi professionali, con ogni ragionevole diligenza e nel migliore interesse di Landoor.
- 2.3. In considerazione delle competenze specialistiche del Consulente e della natura specifica dei servizi forniti, il Consulente eseguirà gli incarichi solo personalmente.

3. Compenso e pagamento

- 3.1. Il compenso per l'attività sopra descritta sarà il seguente: €2.218,00= (duemiladuecentodiciotto/00) mensili al netto del 4% di rivalsa INPS, di cui €368,00= (trecentosessantotto/00) a titolo di corrispettivo di cui al successivo art. 7.
- 3.2. Il pagamento sarà effettuato a 30 gg dffm, dietro presentazione di regolare fattura mensile, e avverrà sul conto IT46A0503401753000000040757 del Consulente.

4. Durata

- 4.1 presente Contratto ha durata di due anni decorrenti dall'1 marzo 2025.
- 4.2 In assenza di disdetta o modifiche comunicate per iscritto con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza, il contratto si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni per ulteriori 2 anni.
- 4.3. Landoor ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta con un preavviso di quattro mesi. Quale corrispettivo per il recesso, ai sensi dell'art. 1373 c.c., verrà riconosciuto, in aggiunta a quanto dovuto a titolo di compenso di cui all'art. 3.1 per i 4 mesi di preavviso, l'importo di €200,00= (Duecento/00) al netto del 4% di rivalsa INPS per ogni mese di durata del contratto decorrenti dall'1 marzo 2025 sino alla scadenza del preavviso.
- 4.4. L'importo complessivamente dovuto a titolo di compenso in relazione al periodo di preavviso dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione formale del recesso da parte di Landoor. L'importo complessivamente dovuto a titolo di corrispettivo per il recesso di cui all'art. 1373 c.c. sarà invece corrisposto entro 60 giorni dalla data di cessazione effettiva del rapporto contrattuale.

5. Proprietà dei materiali

- 5.1. La Società manterrà i diritti su tutti i materiali e i dati prodotti dal Consulente nell'ambito del presente contratto.
- 5.2. Tutti i materiali creati durante la collaborazione (grafica, testi, piani marketing, ecc.) diventeranno proprietà di Landoor al momento della consegna, garantendo pieno utilizzo e diritto di modifica.

6. Informazioni proprietarie e uso dei materiali

Salvo quanto previsto in altre parti del presente Accordo, tutte le informazioni comunicate da una Parte all'altra Parte saranno considerate riservate e proprietarie ("Informazioni proprietarie"). Tali informazioni proprietarie comprendono, a titolo esemplificativo, informazioni relative al marketing, ai programmi di vendita, al volume delle vendite, ai tassi di conversione delle vendite, ai metodi e ai processi di vendita, alle proposte di vendita, ai prodotti, ai servizi, alle informazioni sui prezzi, ai venditori, agli elenchi dei clienti e alle informazioni sui clienti, alle procedure operative, alle politiche dei prezzi, ai piani strategici, alla proprietà intellettuale, alle informazioni sui dipendenti di una Parte e ad altre informazioni riservate o proprietarie appartenenti o connesse agli affari di una Parte. La Parte ricevente riconosce e accetta che in qualsiasi procedimento per l'applicazione del presente Accordo si presume che le informazioni proprietarie costituiscano segreti commerciali tutelabili. Le Parti si impegnano a conservare tutte le informazioni proprietarie, indipendentemente dal momento o dalle modalità di divulgazione, in modo strettamente confidenziale e con un grado di cura non inferiore a

quello che riservano alle proprie informazioni riservate e proprietarie. Le Parti garantiscono e dichiarano che il grado di diligenza qui contemplato è adeguato e che le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per preservare tali informazioni proprietarie.

7. Clausola di non concorrenza

- 7.1. In considerazione della natura fiduciaria dell'incarico, il Consulente dichiara che non intrattiene e non intratterrà rapporti di collaborazione con le società Way2Global Srl SB e Aglatech14 per tutta la durata della collaborazione con Landoor Srl.
- 7.2. Il Consulente, al termine della collaborazione con Landoor Srl, si impegna a non avviare alcun rapporto di collaborazione con Way2Global Srl SB per un numero di mesi doppio al numero di mesi per cui avrà emesso fattura mensile a Landoor, con un minimo di 1 (un) anno e un massimo di 3 (tre) anni. Si impegna altresì a non avviare alcun rapporto di collaborazione con Aglatech14 per un numero di mesi doppio al numero di mesi per cui avrà emesso fattura mensile a Landoor, con un minimo di 10 (dieci) mesi e un massimo di 12 (dodici) mesi.
- 7.3. Inoltre, sia durante il Contratto che dopo la sua cessazione, il Consulente non dovrà contattare i dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o fornitori e/o Clienti di Landoor, direttamente o indirettamente, per proporre nuovi incarichi o nuove attività. Tali contatti non potranno avvenire nemmeno attraverso altre persone, compresi futuri clienti o datori di lavoro (siano essi persone fisiche o giuridiche). Il Consulente dovrà inoltre astenersi da qualsiasi interferenza indebita nel rapporto tra Landoor e i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o fornitori e/o Clienti. Quanto sopra nei limiti di durata e di spazio previsti per il presente Accordo.
- 7.4. In caso di violazione, anche solo parziale, di una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico del Consulente dagli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 sopra indicati, il Consulente dovrà corrispondere a Landoor, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., una somma pari a quanto versato in costanza di rapporto al Consulente a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza.

8. Attività extra contratto

Tutte le attività che non rientrano tra quelle definite nel presente contratto potranno essere quotate a parte, previo accordo tra le parti.

9. Limitazione di responsabilità

Il Consulente non sarà responsabile di alcun danno incidentale, consequenziale, indiretto o speciale, né di alcuna perdita di profitto o interruzione dell'attività causata o presumibilmente causata dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione dei Servizi. Il Consulente non è responsabile degli errori derivanti da informazioni errate o incomplete fornite al Consulente dalla Società.

10. Assenza di garanzie

Il Consulente non assicura né garantisce alcun livello specifico di prestazioni o risultati. Esempi di risultati ottenuti per altre aziende e/o circostanze e scenari simili del Consulente possono essere utilizzati come strumento di marketing e mostrati all'azienda solo a scopo dimostrativo e non devono essere interpretati dall'azienda come indicazione di risultati o livelli di risultati promessi.

11. Comunicazioni

Le Parti concordano che ogni comunicazione tra loro, ad eccezione di quelle di cui all'art. 4 (che dovranno avvenire a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec) avvenga tramite e-mail e telefono e messaggistica Whatsapp. L'indirizzo e-mail da utilizzare per il consulente è claudio.negri@gmail.com e il telefono da utilizzare è +39 3517139713. L'indirizzo e-mail da utilizzare per la Società è adele.nardulli@landoor.com e sales@landoor.com; il telefono da utilizzare è +39 379613054.

12. Accordo finale

Il presente Contratto è l'accordo finale, completo ed esclusivo delle Parti. Nessuna modifica o emendamento al presente Accordo sarà efficace se non in forma scritta e firmata da ciascuna delle Parti.

13. Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione e alla risoluzione del presente Accordo sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Milano, Italia.

14. Dichiarazioni delle Parti

Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dallo stesso.

Le Parti concordano che il presente Contratto sarà gestito con spirito di estrema collaborazione secondo i parametri di cui all'art. 1375 cc.

Il presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola. In relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano, pertanto, applicazione.

Con le loro firme qui di seguito le parti comprendono e accettano tutti i termini e le condizioni del presente Accordo.

Milano, li 01/03/2025

Società

Nome: Adele Nardulli

Consulente

Nome: Claudio Negri